



TRIBUNALE ORDINARIO DI RIETI

oooooooooooooooooooooooooooo

PRESIDENZA

Dec. 2/24

Il Presidente,

-visti gli artt. 16 e 248 Testo Unico Spese di Giustizia (TUSG) e la Convenzione per lo svolgimento delle attività di acquisizione dei dati dei debitori e di quantificazione dei crediti in materia di spese di giustizia stipulata tra il Ministero della Giustizia ed Equitalia Giustizia s.p.a. in data 28/12/2017;

- vista la circolare DAG n. prot. 0060783.U del 19/03/2024;

-ritenuto necessario, nell'ottica di una fattiva collaborazione, portare a conoscenza dell'avvocatura e dell'utenza le procedure che regolano l'attività di recupero del contributo unificato insufficientemente versato ovvero omesso, attività alla quale l'Ufficio è per legge tenuto,

comunica che:

- come normativamente previsto, in caso di omesso o insufficiente versamento del contributo unificato, l'Ufficio, entro trenta giorni dal deposito dell'atto cui si collega il pagamento, notificherà alla parte l'invito al pagamento dell'importo dovuto, quale risulta dal raffronto tra il valore della causa ed il corrispondente scaglione dell'art. 13, con espressa avvertenza che si procederà ad iscrizione a ruolo, con addebito degli interessi al saggio legale e all'irrogazione della sanzione di cui all'art. 16 comma 1 bis in caso di mancato pagamento entro un mese e con invito a depositare ricevuta di versamento entro dieci giorni dal pagamento;

- nel caso in cui, nei termini sopra indicati, non si provveda a quanto richiesto, gli atti saranno inviati all'Ufficio recupero crediti per i dovuti adempimenti e, quindi, ad Equitalia Giustizia s.p.a.;

- conseguentemente, a far data dall'apertura della partita di credito da parte di Equitalia Giustizia s.p.a., l'Ufficio non potrà più accettare il pagamento telematico del contributo unificato e ogni vicenda relativa alla riscossione dovrà essere regolata dalla parte debitrice del contributo unificato direttamente con la predetta società;

- pertanto, laddove, successivamente all'apertura della partita di credito, sia depositata la ricevuta telematica di pagamento del contributo unificato nel fascicolo telematico, la ricevuta non sarà annullata tramite "bruciatura" dall'Ufficio e potrà essere riutilizzata dalla parte per una nuova iscrizione a ruolo di diverso procedimento, anche presso altri uffici giudiziari, come chiarito con circolare DAG n. prot. 29718.U del 11/02/2021.

Si comunichi al personale delle Cancellerie civili, all'Ordine degli Avvocati di Rieti e si pubblichi sul sito del Tribunale.

Rieti, 21/03/2024



Il Presidente
Dott. Pierfrancesco de Angelis